REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3534/2024 R.G. proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliazione telematica ex lege

- ricorrente -

contro

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato C.F., domiciliazione telematica ex lege

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 281/2023 depositata il 13/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

il Ministero della Salute ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 281 del 2023 della Corte di appello di Caltanissetta, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:

- A.A., quale già coniuge ed erede di B.B., aveva convenuto l'ente deducente per il ristoro dei danni, anche non patrimoniali, indicati come derivanti, in capo alla moglie deceduta per cirrosi epatica HCV, da trasfusione di sangue infetto praticato nel 1982 presso l'Ospedale Specializzato Ostetrico Ginecologico (...) di Torino;

- Il Tribunale aveva rigettato la domanda dichiarando prescritto il diritto osservando che:

- la vittima aveva "ottenuto una prima diagnosi di epatopatia cronica nel 1988, seguita dalla diagnosi di cirrosi epatica post epatitica nel 1991, cui (era) seguita la presentazione della domanda di indennizzo al Ministero", essendo "verosimile, quindi, che la stessa, dopo aver scoperto di essere affetta da patologia virale, (avesse) raggiunto la piena consapevolezza dell'esistenza dell'affezione e della connessione con l'avvenuta trasfusione quantomeno in epoca successiva e prossima al giugno 2000", tenuto conto, in chiave presuntiva, del rigetto della domanda d'indennizzo ex legge n. 210 del 1992, quindi come detto presentata, pronunciato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo il 5 giugno di quell'anno, data dunque da ritenere di esordio della decorrenza prescrizionale, in mancanza di certezze sulla data d'inoltro della medesima domanda;

- la prescrizione era poi maturata atteso che non poteva considerarsi interrotta né dalla ricezione, da parte del Ministero, delle raccomandate con cui si era domandata la "liquidazione di un congruo risarcimento" senza però intimazioni o richieste scritte di risarcimento, né dal giudizio, davanti al giudice del lavoro, contro la stessa amministrazione, per il riconoscimento della debenza dell'indennizzo pubblico;

- la Corte di appello aveva riformato la decisione accogliendo la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per quanto ritenuto di ragione, osservando, in particolare, che:

- era stata erronea l'esclusione della valenza interruttiva della prescrizione riguardo alle suddette raccomandate, non essendo necessario l'uso di particolari formule ai fini in parola, ed essendo sufficiente l'inequivoca manifestazione della volontà del titolare del credito di ottenerne piena soddisfazione;

- era inammissibile perché tardiva la produzione, effettuata dall'Avvocatura dello Stato, di una nota del 14 settembre del 2000 in cui si attestava, da parte dell'allora Ministero della Sanità, che la vittima poi deceduta, aveva presentato la domanda d'indennizzo pubblico il 31 marzo 1995;

- nel merito, non doveva decurtarsi dalle spettanze risarcitorie l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, poiché non era stata data dimostrazione dell'effettivo pagamento né del fatto che lo stesso fosse "determinato nel suo preciso ammontare o... determinabile in base a specifici dati (della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum);

resiste con controricorso A.A.;

Rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'esordio della decorrenza prescrizionale era antecedente al 2000 e risalente quanto meno al 1991, posto che: la diagnosi di epatite era del 1988, e secondo l'ordinaria diligenza, quale desumibile da massime di comune esperienza, già in quel tempo avrebbe potuto e dovuto evincersi la correlazione causale e la gravità del danno, e, comunque, di tale "conoscenza o della conoscibilità del nesso causale tra trasfusioni" ed epatite si trova conferma anche nel passo della sentenza nel quale si afferma che nel 1991,a seguito di biopsia epatica, si formulava diagnosi di "cirrosi epatica post epatica, legata, verosimilmente ad infezione virale B e C contratta durante alcuni trasfusioni di sangue in occasione di un parto" e nella documentazione medica rilasciata in data 2.5.1991 dall'Ospedale di Lione (all.12 fascicolo processuale) nella quale risulta indicata in diagnosi come causale dell'epatite l'esecuzione delle trasfusioni";

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non scrutinando, specificatamente e nel rispetto del riparto degli oneri probatori, la questione della conoscibilità della relazione causale riferita alla patologia sottesa alla richiesta risarcitoria, ai fini della decorrenza del periodo prescrizionale, sollevata dalla difesa erariale sia in prime che in seconde cure, sicché la consapevolezza in parola era da far risalire almeno sino al 1991, al di là del diniego di utilizzabilità processuale della documentazione che indicava la data di presentazione della domanda d'indennizzo pubblico nel 1995;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la valenza interruttiva delle discusse raccomandate, le quali, invece, non avevano avuto specifico riguardo al diritto sotteso alla domanda

risarcitoria, tale non potendo al contempo considerarsi quello alla corresponsione dell'indennizzo pubblico;

con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 1219, 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato escludendo la decurtazione dell'indennizzo ex legge n. 210 del 1992, ammesso come richiesto e corrisposto dalla stessa parte istante, il tutto senza informarsi presso gli uffici pubblici competenti

né rinviare come possibile il conteggio alla fase eventualmente esecutiva;

i primi due motivi, da esaminare congiuntamente connessione, sono inammissibili;

il Ministero:

a) non indica quando sarebbe stato prodotto e così discusso, nel giudizio di merito, il certificato dell'Ospedale di Lione, che nel ricorso segnala come allegato n. 12, senza traduzione dalla lingua francese a quella italiana (Cass., 29/01/2019, n. 2331): peraltro di tale documento è contestato, in controricorso (pag. 8), proprio il significato, sottolineando non solo che risulta diretto a un collega medico, in lingua straniera, e non alla vittima, ma che discorre di "probabile trasfusione" piuttosto che di ragionevole riferibilità causale alla specifica vicenda patologia emersa;

b) non specifica in quale documento sarebbe verificabile l'aggiunta alla diagnosi di "cirrosi epatica post epatica" - che la sentenza della Corte di appello (a pag. 4) riferisce a un accertamento del Tribunale - nel senso pregnante di una verosimile riconducibilità a trasfusioni da parto, non a caso specificatamente contestata, quest'ultima addizione letterale, anch'essa nel controricorso (stessa pag. 8);

c) questa Corte ha costantemente affermato - e il ricorso non apporta elementi idonei a mutare tale orientamento - che per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375);

d) in ogni caso, non dimostra di aver proposto appello incidentale condizionato nei confronti della statuizione del giudice di prime cure in ordine all'esordio della decorrenza prescrizionale, oggetto di specifica statuizione in primo grado cui il Collegio di secondo grado si è conformato, e neppure di aver proposto o riproposto sul punto difesa ai sensi dell'art. 346, cod. proc. civ., posta l'assoluta genericità, al riguardo, di quanto affermato nella seconda censura (pag. 8 del ricorso);

il terzo motivo è infondato;

la ricostruzione, attraverso i documenti esibiti, della volontà della parte e del suo idoneo palesarsi al debitore, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della motivazione (Cass., 17/09/2007, n. 18904, e succ. conf.);

nel caso, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta esplicita di "congruo risarcimento" nel settembre 2004, a firma della vittima, e quella, dell'agosto 2009, a firma dell'originario attore, del riconoscimento delle ""spettanze economiche" ulteriori rispetto all'indennizzo già liquidato ai sensi della legge 210/1992...non consente...di circoscrivere la pretesa al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, cioè ad un credito azionato iure proprio, e/o, men che meno ad ulteriori e non identificate provvidenze";

la motivazione è chiaramente congrua e rientra nella plausibile ermeneutica fattuale del documento apprezzato in cornice giuridicamente corretta, senza sovrapposizioni di crediti differenti e anzi con loro distinzioni non escluse ma confermate dal cumulo riferibile alla richiesta, non inibito, quest'ultimo, da alcun insussistente vincolo a determinate forme;

il quarto motivo è fondato;

va innanzi tutto rimarcato che, come osservato nella censura, è stata ammessa e accertata la corresponsione dell'indennizzo: a pag. 15 della sentenza si discorre esplicitamente di "liquidazione dell'indennizzo" e di sua "fruizione" quale affermata dallo stesso originario attore nella raccomandata ritenuta interruttiva della prescrizione;

del resto, il ricorso (pag. 12) della difesa erariale riporta come in sede di appello la controparte aveva pacificamente esplicitato la "percezione" delle somme di cui all'indennizzo pubblico;

è stato chiarito, sul punto, che l'utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non può obliterarsi immotivatamente, perché necessario "rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire un'ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l'indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica, ovvero alterando la conformazione delle spettanze quale oggettivamente prevista, nell'ipotesi, dall'ordinamento, con profili pubblicistici, così delimitandosi, in questo caso, anche il principio per cui, di regola, l'omesso esercizio del potere di acquisizione informativa in parola non è suscettibile di un sindacato di legittimità" (Cass., 30/01/2024, n. 2840);

in altri termini, fermo l'onere di allegazione e prova della liquidazione dell'indennizzo, cui si deve presumere segua ordinariamente la percezione dello stesso, una volta acquisiti tali elementi in giudizio, il giudice di merito deve richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative perché, nella specifica fattispecie, i profili pubblicistici implicati impongono tale verifica, potendo accogliersi la domanda nei limiti della posta risarcitoria residuata dalla decurtazione, così strutturalmente conformata, la prima, dall'ordinamento;

la conclusione, che inoltre il giudice di merito potrà trarre anche all'esito dell'esperimento di mezzi istruttori officiosi quali l'interrogatorio libero, è coerente con la compiuta portata del principio di effettività della tutela, da ritenersi esteso anche ai soggetti pubblici che, con fondi comuni, assicurino complessivamente quella ai soggetti pregiudicati;

spese al giudice del rinvio;

va disposto che, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di A.A. e B.B.;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi, rigetta il terzo, accoglie il quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese di legittimità.

Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2025.